

(N. 594)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1954

Regolazione dei risultati di gestione relativi alla vendita di olio commestibile acquistato durante la campagna olearia 1948-49.

ONOREVOLI SENATORI. — La deficienza della produzione indigena dell'olio di oliva della campagna 1948-49 ed i conseguenti aumenti del prezzo, la segnalata deficienza mondiale di oli alimentari e la previsione di sole due-mila tonnellate di oli alimentari dagli U.S.A. assegnati all'Italia dallo « International Emergency Food Council », indussero l'Alto Commissariato dell'alimentazione, in accordo con le altre Amministrazioni competenti, ad intervenire per evitare che, a causa dell'aumento del prezzo dell'olio, il numero indice del costo della vita per i prodotti alimentari non crescesse troppo e ne derivassero conseguenze socialmente dannose di agitazioni salariali.

Il Comitato interministeriale della ricostruzione deliberò l'acquisto sui mercati esteri di oli alimentari fino al limite massimo di quin-

tali 500 mila, delegando per l'attuazione una Commissione costituita da rappresentanti dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, del Ministero del tesoro, del Ministero del commercio con l'estero, della Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione e della Segreteria generale del Comitato interministeriale per i prezzi.

Riconosciuto che il Brasile era l'unico mercato ove si poteva reperire olio e semi oleosi a prezzi vantaggiosi (e comunque notevolmente inferiori a quelli quotati dallo stesso mercato americano segnalati dalla « Deltec »), la Commissione autorizzò la Federazione italiana dei Consorzi agrari, l'Associazione nazionale industria olearia ed il Consorzio nazionale tra commercianti ad acquistare olio di arachide e semi oleosi.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In base ai costi di origine, alla resa, ai cali, ai ricavi dei sottoprodotti, ai costi di spremitura e di raffinazione, alle commissioni bancarie per le aperture di credito ed alla incidenza degli interessi passivi, venne stipulata fra l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed i detti Enti un'apposita convenzione la quale stabiliva i reciproci impegni ed obblighi e regolava la cessione di quintali 250 mila di olii raffinati, ricavati dalla attuazione del sudetto programma di importazione.

Al tempo stesso, il Governo italiano si liberava dell'impegno del ritiro degli olii argentini quotati a prezzi onerosissimi, mettendo in applicazione il disposto dell'articolo 9 dell'Accordo commerciale.

La improvvisa ed imprevedibile determinazione dell'I.E.F.C. di cancellare i grassi, i semi oleosi e gli olii dalla lista delle merci soggette a controllo internazionale e le assegnazioni straordinarie di semi ed olii alimentari fatte dal Governo degli U.S.A. all'Italia, determinarono un rovesciamento della situazione che indusse la Commissione a limitare il programma di importazione ai quantitativi già autorizzati.

L'intervento diretto dello Stato, i provvedimenti del Ministero del commercio con l'estero, intesi a facilitare l'importazione di olii e semi dall'area della sterlina, autorizzando le dogane ad ammettere direttamente l'importazione senza l'obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale, l'inserimento tra le merci d'importazione dalla Francia, ai sensi dell'accordo di *clearing*, di contingenti di olii di oliva tunisino, provocarono una notevole flessione dei prezzi sul mercato nazionale, superiore ad ogni possibile previsione; sicchè il prezzo convenuto con gli operatori — che alla data della stipulazione della convenzione risultava di 20-30 lire inferiore a quello corrente sul mercato — si paleò sensibilmente superiore a quello praticamente realizzabile nella nuova situazione di mercato.

La Commissione è riuscita a contenere gli oneri trasferendo alcuni acquisti di olio e di semi di arachide dal Brasile agli U.S.A.

Per quanto la vendita sia stata fatta nei momenti più favorevoli di prezzo (e ciò ha servito a contenerne sensibilmente la perdita per l'Erario) si è avuto un disavanzo, a fronte del quale peraltro sta, a causa del ribasso dei prezzi

degli olii, la tranquillità nell'approvvigionamento reso accessibile per tutto il settore dei grassi anche alle categorie meno abbienti.

Occorre, pertanto, procedere alla regolazione dell'onere derivante dalla prevalenza dei costi sui ricavi. A ciò provvedesi con l'unito disegno di legge, con il quale, oltre ad approvare in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere predetto (art. 1) si stabiliscono gli elementi per la sua determinazione (art. 2) e per la relativa liquidazione e pagamento (art. 3).

Con l'articolo 4, infine, si provvede a sanare l'impegno di lire 6.000.000.000 risultanti a carico dell'esercizio 1948-49 e ad indicare che a tale impegno si fa fronte con i miglioramenti che i dati di consuntivo del detto esercizio presentano in confronto delle previsioni finali per l'esercizio medesimo.

Si è potuto, cioè, accertare che, in confronto delle previsioni finali dell'esercizio 1948-49 i risultati dei consuntivi provvisori hanno dato luogo ad un miglioramento di 57.127.454.965,60 lire. Posta la inderogabile necessità di rimborsare il credito delle banche e di porre termine all'accumulo degli interessi passivi sugli scoperti bancari, si propone di sistemare gli oneri previsti dal presente disegno di legge ponendoli a carico dei predetti miglioramenti. Si segue così una pratica che il Parlamento ha fatto sua per le nuove spese che si verificano nel corso degli esercizi. Nel caso presente la copertura è cercata in miglioramenti verificatisi in esercizi decorsi e provvisoriamente chiusi, nonostante i miglioramenti, in disavanzo.

Il provvedimento riflette nella sua impostazione generale, la necessità di dare sistematizzazione ad una situazione di fatto che — pur se non ha trovato regolazione e disciplina legislativa concomitante al determinarsi dell'occorrenza — non di meno esprime, nella sua sostanza, esigenze del cui riconoscimento non si sarebbe potuto in alcun modo prescindere.

Esso va quindi considerato nella assoluta eccezionalità del caso, riguardabile come ulteriore effetto di uno stato di cose che ha trovato origine e sviluppo negli avvenimenti politico-militari dell'ultima guerra e nelle inderogabili esigenze di approvvigionamento alimentare susseguitesi a tali avvenimenti.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dell'olio di semi raffinato commestibile acquistato all'interno, entro il limite di quintali 250 mila, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione — su contingenti di prodotto importati dall'estero o ricavati da olii greggi e da semi oleosi importati dall'estero in esecuzione dei piani di approvvigionamento deliberati dal Comitato interministeriale per la ricostruzione per la campagna olearia 1948-49 — ed affidato in gestione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari per la conservazione e successiva immissione al consumo.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato è costituito dalla differenza tra l'importo del prezzo di acquisto, delle spese e degli oneri di carattere generale sostenuti dall'acquisto alla immissione al consumo, nonché del compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, e l'importo del ricavato dalla vendita.

Art. 3.

La liquidazione ed il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato, per la differenza tra l'ammontare degli elementi di costo

indicati al precedente articolo 2 ed il ricavo, verranno effettuati, a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione da presentare da detta Federazione, compilato secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti. Il pagamento sarà fatto mediante l'emissione di mandato diretto a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari mandato che non è soggetto alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 4.

È approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per il sotto indicato esercizio finanziario:

Esercizio 1948-49 - cap. 449-V (nuovo):

Onere derivante dal maggior costo, rispetto al prezzo di vendita, dei quantitativi di olio di semi raffinato commestibile di provenienza estera o ricavati da olii greggi e da semi oleosi di provenienza estera acquistati per l'approvvigionamento del Paese nella campagna olearia 1948-1949 L. 6.000.000.000

All'impegno di cui sopra si fa fronte con i miglioramenti risultanti dai dati consuntivi provvisori nei confronti delle previsioni finali dell'esercizio 1948-49, miglioramenti accertati in lire 57.127.454.956,60.